



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 14/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemilaventi, addì quattordici, del mese di Dicembre, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari centro polivalente anziani via Livatino, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BRAMANTE MICHELE	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	SI	TRAMONTE ANTONIO	--
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
MASI VITO	--	MASSARO VITA	--
PISTOIA LUIGI	SI	CASTIGLIA GAETANO	--
MASTRANGELO CINZIA	--	DOGA SABRINA	--
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	--
LUCCARELLI NICOLA	SI	GENTILE RAFFAELE	--
PUTIGNANO DOMENICO	--	CARDILLO IDA	SI
CIAURRO ANTONIO	SI	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	CASTIGLIA ORONZA	SI
BACCARO MAURIZIO	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
LATTANZIO SAVINO	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 9

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- la ricognizione straordinaria effettuata con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 17/10/17, immediatamente esecutiva;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, da ultimo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 20/12/19;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massafra e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTI gli indirizzi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivisi con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativi alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 26 novembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATA da ultimo la delibera del Gruppo Amministrazione Pubblica, approvata con delibera G.C. n. 206/2020 dalla quale emerge la presenza di partecipazioni all'interno delle seguenti società:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione	
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%
Consorzio Agrumicoltori	Società partecipata	Inattiva	33,33%

Tarantini (C.A.T.) s.r.l.			
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%

RILEVATO che per quanto attiene le seguenti società si propone il mantenimento, in quanto rispettano i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 e dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/16 :

Enti	Tipologia	Stato	% di partecipazione	Fattispecie di cui all'art. 4/2 D. Lgs. 175/16
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Let. b): progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Let. d): autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Let. a): produzione di un servizio di interesse generale
Gruppo di Azione Locale	Società	Attivo	0,39%	Art. 4 comma 6: E' fatta salva la possibilità di

(GAL) Luoghi del Mito scarl	Cooperativa			costituire società o enti in attuazione [...] dei Gruppi di Azione Locale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
-----------------------------	-------------	--	--	--

CONSIDERATO che per quanto riguarda le altre società occorre specificare per ognuna lo stato dell'arte di quanto già deliberato dal Consiglio con propri precedenti provvedimenti, da ultimo con delibera n. 94 del 20/12/2019:

Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino:

E' un consorzio attualmente in liquidazione. Già con atto n. 75 del 17.10.2017 il Consiglio Comunale ha deliberato di incaricare il Dirigente III^ Ripartizione ad indicare ed attuare le modalità operative e ad ultimare le procedure di liquidazione, come già approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 30.03.2015. Con nota prot. n. 6, il liquidatore dott.ssa di Stani, conferma che il Consorzio è stato posto in liquidazione e che la materiale liquidazione è subordinata alla risoluzione della problematica legata al Centro Polivalente.

Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.

Da visura camerale la società, pur avendo termine nel 2047, risulta inattiva e l'ultimo bilancio depositato risale al 30/06/13. Sul Consorzio, l'Ente si è già pronunciato per il recesso dalla società per la seguente motivazione espressa dal Dirigente della V^ Ripartizione: non rispetta i requisiti previsti dall'art 4 commi 2 e seguenti D.lgs. n. 175/2016 (competenza V^ Ripartizione) come già deliberato in sede di Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30.03.2015. Si conferma il recesso, giusto art. 8 dello Statuto del Consorzio. A questo proposito, si è già interessata l'avvocatura circa la fattibilità della richiesta di convocazione di assemblea che deliberi lo scioglimento del Consorzio.

Carnevale Massafrese S.C. a R.L.

In data 23/03/2015 con nota prot. 9648, all'esito di numerose missive rimaste inevase sin dal 2011, l'Avvocato dell'Ente metteva in mora il CDA del Consorzio, invitandolo a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, con l'indizione di apposita assemblea per prendere atto del recesso del socio Comune di Massafra, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/06/12, ritualmente comunicata e nell'esercizio della facoltà prevista e disciplinata dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra Consorzio e Comune e dall'art. 12 dello Statuto Consortile.

Ad oggi il consorzio risulta ancora iscritto alla CCIAA di Taranto, nonostante ripetuti tentativi anche di esercitare il potere eccezionale di adottare il provvedimento di cancellazione in esercizio dell'art. 20 comma 9 del D. Lgs. 175/16, pur avendo deliberato l'ultimo bilancio in data 2009. Si conferma il recesso dalla società per mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art 4 commi 2 e segg. D.lgs. n. 175/2016.

Con nota prot. 47526 del 19/11/2020, è in corso tramite l'avvocatura l'avvio della richiesta al Tribunale di liquidazione del Consorzio.

Banca di Credito Cooperativo di Massafra

La deliberazione n. 94/2019 proponeva il recesso dalla banca medesima, con la motivazione che non rispetta alcuno dei requisiti menzionati nell'art. 4 per prevederne il mantenimento. Tuttavia, con nota PEC prot del 28/02/2020, in riscontro alla nota dell'Ente prot. 5451 del 03/02/2020, la BCC comunicava di non poter accogliere il recesso, nonché di aver " *deliberato di voler favorire il trasferimento delle azioni a favore di uno o più soggetti in possesso dei requisiti di legge, il tutto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto*";

A seguito di apposito parere all'avvocatura, con delibera G.C. n. 184 del 17/09/2020, la Giunta ha espresso l'indirizzo all'alienazione delle quote di partecipazione in BCC di Massafra, con la motivazione che la L. 49/2016, applicabile alle banche di credito cooperativo, espressamente esclude l'ipotesi normativa del recesso di cui all'art. 2437 del Codice Civile;

VISTO pertanto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e della quale si riassumono di seguito le risultanze:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione	Risultato della ricognizione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%	Alienazione in corso
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione		Liquidazione in corso
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%	E' in corso la richiesta al tribunale di liquidazione del Consorzio
Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.	Società partecipata	Inattiva	33,33%	E' in corso la richiesta convocazione assemblea per la deliberazione di liquidazione
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Mantenimento
Consorzio Teatro Pubblico	Ente strumentale	Attivo	1,09%	Mantenimento

Pugliese	partecipato			
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Mantenimento
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%	Mantenimento

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Massafra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di seguito si riassumono:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione	Risultato della ricognizione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%	Alienazione in corso
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione		Liquidazione in corso
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%	E' in corso la richiesta al tribunale di liquidazione del Consorzio
Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.	Società partecipata	Inattiva	33,33%	E' in corso la richiesta convocazione assemblea per la deliberazione di liquidazione
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Mantenimento

Taranto				
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Mantenimento
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Mantenimento
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%	Mantenimento

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Il Dirigente della II Ripartizione

Dott. Pietro LUCCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto 3 all' o.d.g

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000

Sentita la relazione del Sindaco ;

Prima della votazione esce dall'aula il consigliere Putignano e rientrano Pistoia e Lippolis;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **14** (7 assenti : Masi, Mastrangelo, Putignano, Massaro, Tramonte, Doga, Maggiore, Castiglia, Gentile)

Favorevoli 14

Astenuti 2 Zaccaro, Cardillo

Contrari //

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **10/12/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **10/12/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sig. BACCARO MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3652

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 16/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L..

Massafra, li 16/12/2020

Il Firmatario la pubblicazione

PALANGA COSIMO PIO